

Roma

25/02/2022

PROT. N. 26/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 26/2022

LORO SEDI

Oggetto: CU 2022 cambio codici somme non soggette a ritenuta

Carissimi,

Nel prospetto relativo ai dati fiscali per il lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi della Certificazione Unica 2022 sono stati **rienumerati** e **ampliati** i codici da indicare nel punto 6, in relazione alle "Altre somme non soggette a ritenuta" riportate al successivo punto 7. La modifica impatta anche sulle certificazioni delle somme corrisposte nel 2021 ai soggetti in regime forfetario.

Con l'applicazione del regime forfetario, i ricavi e i compensi percepiti che, in base alle regole ordinarie sarebbero assoggettati a **ritenuta d'acconto**, non sono sottoposti a tale prelievo da parte del sostituto d'imposta, a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal percipiente (art. 1 comma 67 della L. 23 dicembre 2014 n. 190). Nonostante la disposizione di esonero, in linea generale, i sostituti d'imposta che erogano somme che, in base alle regole ordinarie sarebbero assoggettate a ritenuta d'acconto (es. compensi professionali), sono tenuti a rilasciare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica. Al contrario, la certificazione non è necessaria in relazione ai corrispettivi erogati a soggetti esercenti attività d'impresa, a meno che si tratti di provvigioni (ordinariamente soggette a ritenuta ai sensi dell'art. 25-bis del DPR 600/73) o di corrispettivi erogati dal condominio (ordinariamente soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 25-ter del DPR 600/73).

Quest'anno i compensi non assoggettati a ritenuta erogati nel 2021 ai contribuenti "forfetari" sono indicati nel punto 6 del prospetto relativo ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi con il **codice "24"** (ex codice "12") e il relativo importo è indicato nel punto 7 "Altre somme non soggette a ritenuta". Il medesimo importo va riportato anche nel precedente punto 4 "Ammontare lordo corrisposto".

Le somme che non costituiscono reddito (come le spese anticipate in nome e per conto del cliente e le deduzioni forfetarie per diritti d'autore) sono invece contraddistinte nel punto 6 con il codice "22" (ex codice "8").

A livello operativo, ipotizzando il pagamento nel 2021 di una **fattura** ad un professionista in regime forfetario per 2.000 euro di onorario e 200 euro a titolo di spese anticipate in nome e per conto del cliente, in sede di compilazione della CU 2022, il sostituto d'imposta dovrebbe utilizzare due moduli di certificazione indicando:

- nel primo, tipologia reddituale A, 2.000 euro ai punti 4 e 7, codice 24 al punto 6;
- nel secondo, tipologia reddituale A, 200 euro ai punti 4 e 7, codice 22 al punto 6.

Con riferimento all'imposta di **bollo** eventualmente addebitata, si ritiene che il relativo importo vada aggiunto al compenso, da indicare in misura complessiva con codice "24".

A differenza del regime forfetario, nessun codice apposito è stato predisposto per il regime di vantaggio (ex DL 98/2011) per cui le somme corrisposte ai soggetti che hanno applicato tale regime nel 2021 sono identificate nella Certificazione Unica 2022 con il codice "21" – "Altri redditi non soggetti a ritenuta" (ex codice "7").

Per quanto concerne gli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta, i contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73, ad eccezione delle ritenute sui redditi di **lavoro dipendente** e a questi assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 (art. 1 comma 69 della L. 190/2014).

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, invece, la ritenuta può essere operata senza che ciò costituisca **comportamento concludente** per la fuoriuscita dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 4.2). I contribuenti in regime forfetario sono quindi tenuti al rilascio della CU 2022 in relazione:

- alle somme a titolo di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati corrisposti nel 2021, riportando, oltre ai dati previdenziali e assistenziali, anche quelli fiscali;
- alle somme a diverso titolo sulle quali è stata **facoltativamente** operata la ritenuta alla fonte.

Per le somme su cui non è stata operata la ritenuta, in forza della specifica dispensa riconosciuta dall'art. 1 comma 69 della L. 190/2014, si renderà necessario compilare i righi da RS371 a RS373 nel modello REDDITI PF 2022, indicando il codice fiscale del percettore e l'ammontare dei redditi corrisposti nel 2021.

Il termine per la consegna delle CU 2022 al contribuente-sostituito è fissato al **16 marzo 2022**, mentre la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro:

- il 16 marzo 2022, se rilevanti ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata (es. le CU che i forfetari rilasciano ai lavoratori dipendenti avuti nel 2021);
- il termine di presentazione del modello 770/2022, coincidente con il 31 ottobre 2022, se non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (es. le CU relative ai compensi e alle provvigioni erogate nel 2021 a forfetari).

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.